

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022.**

Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9.

"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, i criteri di valutazione delle proposte d'intervento presentate, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della LR 39/1991, nonché dal parere n. 135/2022 reso dalla competente Commissione consiliare sono i seguenti:

A. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 39/91, i settori di intervento a cui assegnare priorità sono:

- interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso;
- interventi finalizzati alla sicurezza stradale da attuarsi con l'adozione di tecniche di moderazione del traffico;
- interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture viarie esistenti, e alla sistemazione e manutenzione della segnaletica stradale;
- opere atte a garantire una viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani e alla rete viaria principale, al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione di passaggi a livello, mediante la realizzazione di opere sostitutive o di collegamento viario;
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano.

In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc...) che interessino esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché opere lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc...) che interessino esclusivamente strade Statali o parti di esse, sia al di fuori che all'interno dei centri abitati, definiti come anzidetto.

B. Al fine della valutazione delle proposte d'intervento i criteri sono:

- per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall'intervento;
- per livello di progettazione (massimo punti 5/100) con priorità assegnata a favore degli interventi con livello di progettazione più avanzato;
- per tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 20/100), in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
- per la rete viaria interessata dall'opera (massimo punti 10/100). Vengono ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali, nonché provinciali qualora, per quest'ultima viabilità, gli stessi ricadano all'interno del centro abitato, così come individuato ai sensi del D.Lgs 285/1992. Restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi puntuali che interessano esclusivamente la rete viaria statale o, qualora al di fuori dei centri abitati, quelli su viabilità provinciale, nonché gli interventi che, per la loro conformazione di tipo lineare, interessino anche tratti viari di competenza statale;
- per importo (massimo punti 15/100) vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra € 75.000,00 ed € 700.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori;
- per coerenza con la programmazione dell'Ente proponente o sovraordinato (massimo punti 7/100). Viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori di settore (Piano degli Interventi, Programma triennale dei lavori pubblici di competenza dell'Ente, ...);
- per maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall'Ente proponente (massimo punti 20/100).

C. Ulteriori punti saranno assegnati, alternativamente, ad Enti che inoltrino istanza nelle seguenti modalità:



5b1c305b



- a) n. 3 punti (punti 3/100) quale forma di premialità, ai sensi del comma 2, art. 12, della Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ai Comuni che abbiano conseguito la fusione disciplinata dagli art. 15 del D.Lgs 267/2000 e dalla L.R. 25/1992 e s. m. e i.;
- b) n. 2 punti (punti 2/100) alle proposte presentate da un Comune aderente ad una Unione di Comuni, disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 4 della L.R. 18/2012. Da parte del Comune che presenterà domanda, dovrà essere allegato l'impegno all'assunzione della responsabilità dei successivi rapporti con la Regione ed a ricoprire il ruolo di soggetto capofila degli altri Comuni facenti parte dell'Unione eventualmente associati alla domanda, i quali non potranno presentare domanda autonoma. Il Comune capofila non potrà presentare altre domande. I comuni potranno aderire ad una sola domanda associata. Ogni Unione di Comuni potrà sostenere una sola domanda in risposta al bando ed a tale domanda di partecipazione dovrà essere allegata idonea Delibera dell'Unione di adesione all'intervento. Resta salva la possibilità per i singoli Comuni facenti parte dell'Unione e non associati a nessun progetto, di presentare istanza autonomamente;
- c) n. 2 punti (punti 2/100), per le richieste di finanziamento presentate da due o più amministrazioni comunali in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e all'art. 5 della L.R. 18/2012. Ogni Convenzione dovrà individuare un Comune capofila che presenterà la domanda e sarà responsabile dei successivi rapporti con la Regione. I Comuni associati non potranno presentare ulteriori domande, neppure in forma singola; ogni Comune potrà aderire ad una sola forma di associazione come indicato nel presente punto.

Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui ai punti b) e c) precedenti (premierità per Comuni sostenuti dall'Unione di Comuni di cui fanno parte Comuni convenzionati), la convenzione dovrà essere stipulata fra Comuni confinanti del territorio regionale veneto.

Per l'ammissibilità della domanda e l'assegnazione dei punti di premierità sarà considerato idoneo l'accordo approvato con Delibere degli Organi esecutivi di tutti i Comuni associati.

Nel caso in cui sia necessario per la piena validità dell'accordo, ai sensi degli artt. 36 e ss. Del D.Lgs. 267/2000, la Deliberazione dei rispettivi Organi consiliari, il perfezionamento delle Convenzioni dovrà essere conseguito prima della sottoscrizione della Convenzione con la Regione del Veneto, pena la perdita del contributo.

Nel caso di parità di punteggio conseguito, verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999 e tra quest'ultimi a quelli con il livello di progettazione più avanzato.

La quota di compartecipazione regionale è determinata, anche sulla scorta del Parere reso dalla competente Commissione consiliare (parere n. 135 in data 24.02.2022), nella misura massima del 70% della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari a Euro 490.000,00 per i primi ed Euro 350.000,00 per i secondi.



5b1c305b

